



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

CGRTS-0029998-A-29/07/2024

CIRCOLARE 29 LUGLIO 2024

CHIARIMENTI INTERPRETATIVI SUGLI ARTICOLI 1, 2 E 3 DELL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 21 DEL 18 APRILE 2017, COME MODIFICATA CON LE ORDINANZE N. 170 DEL 2024, N. 188 DEL 2024 E N. 191 DEL 2024.

La presente circolare è intesa a fornire chiarimenti interpretativi sulle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 dell'Ordinanza n. 21 del 18 aprile 2017 e successive modificazioni e integrazioni con riferimento, in particolare, alle spese sostenute per i traslochi e alla documentazione da allegare alla domanda necessaria per ottenere il rimborso.

L'art. 5, comma 2, lett. f), del decreto-legge n. 189 del 2016 ha previsto che *“con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel presente decreto, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, i contributi, fino al 100 per cento delle spese occorrenti, sono erogati per far fronte alle seguenti tipologie di intervento e danno conseguenti agli eventi sismici, nei Comuni di cui al comma 1: OMISSIS f) oneri sostenuti dai soggetti che abitano in locali sgomberati dalle competenti autorità, per l'autonoma sistemazione, per traslochi, depositi, e 2 per l'allestimento di alloggi temporanei”*.

In coerenza con la richiamata disposizione normativa l'Ordinanza commissariale n. 21 del 2017, come da ultimo modificata e integrata con le Ordinanze n. 170 del 21 febbraio 2024, n. 188 del 30 maggio 2024 e n. 191 del 26 giugno 2024, ha stabilito che:

- (a) art. 1 comma 1: *“Le disposizioni della presente ordinanza contengono, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera f), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, la*

disciplina le modalità di riconoscimento del contributo in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata per inagibilità totale (livello di danno grave) a seguito di provvedimenti delle autorità competenti e che abbiano dovuto sostenere oneri per traslochi e/o depositi temporanei dei mobili e dei suppellettili, contenute nell'abitazione dichiarata inagibile e sgomberata.”;

- (b) art. 2 comma 1: *“Il contributo di cui all’articolo 1 è limitato alle spese effettivamente sostenute e documentate per il trasloco e il deposito temporaneo dei mobili e dei suppellettili in favore dei soggetti, la cui abitazione, in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sia stata sgomberata a seguito di provvedimenti delle autorità competenti per inagibilità totale sulla base delle condizioni indicate al precedente articolo 1, purché abbia comunque subito danni gravi, e che per l’esecuzione degli interventi di ripristino e miglioramento sismico o di ricostruzione siano costretti a traslocarli e/o ricoverarli temporaneamente in locali ubicati in edifici diversi da quelli oggetto degli interventi, ivi compresi quelli previsti dall’articolo 3, comma 2, dell’ordinanza n. 9 del 2016.”;*
- (c) art. 2 comma 2: *“In ogni caso, il contributo di cui al precedente comma non può superare, con riguardo a ciascuno nucleo familiare, la somma di Euro 5.000,00.”;*
- (d) art. 3 comma 2: *“Alla domanda, redatta in conformità al modello, costituente l’allegato n. 1 alla presente ordinanza e reperibile sul sito istituzionale del Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016, devono essere allegati, a pena di inammissibilità, i seguenti documenti: OMISSIS “b) copia delle fatture e/o delle ricevute relative alle spese effettivamente sostenute per il trasloco e/o il deposito temporanei dei beni mobili e delle suppellettili; c) copia dei documenti di trasporto; d) copia della documentazione attestante l’effettivo pagamento delle spese per il trasloco e/o per l’eventuale deposito temporaneo”.*

Alla luce delle sopra richiamate disposizioni, valgano i seguenti chiarimenti interpretativi:

- 1) per *“oneri per traslochi dei mobili e delle suppellettili contenuti nell’abitazione dichiarata inagibile e sgomberata”* devono intendersi sia le spese sostenute per il trasloco dei mobili contenuti all’interno dell’abitazione da sgomberare, sia le spese di trasloco sostenute per ritrasferire i mobili nell’abitazione ritornata agibile a seguito degli interventi di ripristino o in altro immobile in cui avviene il trasferimento definitivo ai sensi di quanto stabilito dalla

normativa primaria e dalle ordinanze commissariali vigente;

- 2) in ogni caso, il contributo complessivo per i traslochi e i depositi non può superare l'importo di cui all'art. 2, comma 2, dell'Ordinanza n. 21 del 2017;
- 3) qualora a giustificazione delle spese sostenute venga allegata una ricevuta senza valore fiscale ai sensi della normativa vigente, il richiedente dovrà integrare la domanda mediante allegazione di un contratto o di una scrittura privata, registrati o comunque avente data certa, attestante il rapporto negoziale a cui è ricollegato il sostenimento della spesa documentata attraverso la ricevuta prodotta.

Il Commissario Straordinario

Sen. Avv. Guido Castelli